

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Patto di stabilità interno: la disciplina alla luce dei chiarimenti ministeriali intervenuti successivamente all'emanazione della legge finanziaria 2004 (1)**

Patto di stabilità interno: la disciplina alla luce dei chiarimenti ministeriali intervenuti successivamente all'emanazione della legge finanziaria 2004 (1)

Sembrava che non fossero intervenute nuove, significative variazioni alle “regole” del patto di stabilità interno a seguito della legge finanziaria 2004, ad eccezione di un correttivo, seppure significativo, riguardante l'esclusione, ai fini del calcolo dei saldi finanziari 2003 e successivi, dei maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 e per i progetti finalizzati all'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia.

La disciplina per il 2004 e per gli anni successivi è quella dettata dalla legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289), con le modifiche intervenute nel corso dello stesso anno, restando confermate le disposizioni che hanno ad oggetto:

- 1) ridefinizione dei criteri per la determinazione del saldo finanziario programmatico, sempre quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, per gli anni 2003 e 2004;
- 2) estensione dell'obiettivo programmatico del saldo finanziario, oltre che ai dati di cassa, anche alla gestione di competenza, nel triennio 2003-2005;
- 3) differenziazione fra province e comuni nella determinazione del saldo programmatico, quale obiettivo di competenza e cassa per l'anno 2003;
- 4) inclusione delle spese in conto capitale nella determinazione del saldo finanziario per l'anno 2005 che, pertanto, viene calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali;
- 5) applicazione di un pesante sistema sanzionatorio su tre diversi campi d'azione, per ciascuno degli anni successivi a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi 2003-2005;
- 6) rafforzamento del sistema di monitoraggio, con l'ulteriore obbligo di verifica dell'andamento delle entrate, delle spese e dei saldi trimestrali, esteso a tutti gli enti obbligati al rispetto delle regole del patto;
- 7) introduzione di un sistema di austerità infrannuale nei casi di andamento squilibrato dei saldi periodici, con restrizione dei pagamenti fino al riassorbimento degli scostamenti registrati;
- 8) coinvolgimento diretto e formale del collegio dei revisori nelle verifiche sul rispetto degli obiettivi.

Una serie di precetti innovativi, quelli che hanno ridisegnato la mappa delle regole, sui quali le valutazioni tendono, per gli aspetti esclusivamente tecnici, al positivo:

- la ridefinizione dei criteri per la determinazione dei saldi (punti da 1 a 4), pur con la fissazione di obiettivi programmatici ambiziosi e, conseguentemente, di gravoso impegno, “ripulisce” in modo completo la disciplina, senza più alcun rinvio a norme precedenti, per cui tutte le regole dall'anno 2003 sono ascrivibili alle disposizioni dettate dal solo articolo 29 della legge finanziaria 2003;
- la non riproposizione dei maldestri vincoli sui pagamenti e sugli impegni, che avevano caratterizzato il “patto” 2002, restituisce coerenza ai comportamenti finanziari degli enti, che devono assicurare il raggiungimento degli obiettivi sui saldi, e riconcilia l'esigenza del rigoroso controllo dei flussi di spesa con l'autonomia finanziaria di entrate.

Insomma, una disciplina meno incerta e approssimativa rispetto a quanto era stato precedentemente imposto. Ma, non per questo, meno traumatico e complesso è il quadro degli adempimenti.

(1) Cfr Bruno F., „Patto di stabilità interno per l'anno 2004“, in *AziendaItalia* n.2/2004, pag. 163.ss.,

La responsabilità degli organi degli enti tenuti a rispettare e fare rispettare le regole è cresciuta con l'appesantimento del sistema sanzionatorio.

Le incombenze sempre più gravose e articolate per il formale, obbligatorio monitoraggio degli obiettivi infrannuali coinvolgono tutto il mondo delle autonomie soggetto al “patto”. E ne risulta pesantemente coinvolto anche il collegio dei revisori, per le verifiche sul rispetto degli obiettivi, pur se in linea con l'accresciuta valenza dei controlli interni e, nel contesto, del ruolo dell'organo revisionale. Resta il dubbio se nuove competenze che impongono la verifica del rispetto di disposizioni normative (che riecheggiano i contenuti del defunto controllo di legittimità, insito nei comportamenti e negli atti dei responsabili dei servizi competenti) non smaturino, invece, il ruolo del collegio, in aggiunta agli elementi di perturbazione che, purtroppo, spesso, caratterizzano negli enti il sistema revisionale.

Sembrava che non fossero intervenute nuove, significative variazioni alle “regole” del patto - si permetteva all'avvio di questa presentazione - ed, invece, la circolare del ministero dell'economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5 (in G.U. n.33 del 10 febbraio 2004) ha formulato una serie di interpretazioni e chiarimenti di tale rilievo da assurgere, in alcuni casi, al ruolo di integrazione della disciplina:

a) l'ambito soggettivo di applicazione della normativa fruisce di una interpretazione dinamica della norma che consente di escludere dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2004 i comuni di nuova istituzione negli anni 2003-2004;

b) viene meglio definito il ruolo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nel dettare le regole del patto per gli enti locali dei rispettivi territori, previo accordi con il dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

c) si conferma la non indispensabilità dell'approvazione formale del rendiconto per la determinazione e certificazione dei saldi finanziari e, tuttavia, si impone la verifica delle informazioni trasmesse entro il mese di gennaio subito dopo la rilevazione dei dati definitivi rilevati dal rendiconto, con la modifica, riproduzione e ritrasmissione dei dati definitivi medesimi qualora dovessero differenziarsi da quelli di preconsuntivo;

d) la norma che consente di non considerare ai fini del calcolo dei saldi finanziari 2003 e seguenti i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 subisce una interpretazione restrittiva che neutralizza solo poco più di 1/5 delle spese correlate al rinnovo contrattuale, limitando la detraibilità al solo incremento retributivo riconosciuto in seguito agli accordi tra governo e organizzazioni sindacali, quale recupero del differenziale tra i tassi di inflazione programmata e quella effettiva del biennio precedente;

e) si dispone opportunamente, in modo totalmente innovativo rispetto alla norma, la neutralizzazione dei rimborsi allo Stato che comuni e province in obbligo, con decorrenza 2003, devono eseguire per consentire il recupero delle riduzioni dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare a causa dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti stessi negli anni 1999 e seguenti;

f) viene chiarito nel modo auspicato, proponendo senza ambiguità la soluzione più corretta che non penalizzi gli enti virtuosi nel 2003, che i saldi finanziari programmatici 2004 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai saldi finanziari programmatici 2003;

g) ferma restando l'esigenza di provvedere a monitoraggio periodico dei saldi finanziari, si formalizza la non dovuta trasmissione al dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per gli enti in obbligo, delle informazioni trimestrali 2004, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che approverà la relativa modulistica;

h) viene riproposta l'interpretazione dinamica della norma usata nel 2003 di rinvio dal 29 febbraio 2004 alla scadenza del termine di deliberazione del bilancio per la predisposizione dei saldi trimestrali cumulati di cassa;

i) il collegio dei revisori è chiamato a comunicare non solo il mancato rispetto degli obiettivi annuali del patto al ministero dell'interno, ma anche l'eventuale mancato rispetto periodico dell'obiettivo trimestrale

^
cumulato di cassa alla ragioneria generale dello Stato.

GLI OBIETTIVI

1. Province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel triennio 2003-2005 sono impegnati a contenere i saldi finanziari di cassa e di competenza entro obiettivi programmati. (art.29, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. L'obiettivo del miglioramento dei saldi finanziari si applica distintamente a ciascun ente.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni ma sono rilevanti dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie locali e di ciascun ente in caso di mancato raggiungimento dei risultati stessi.

(Circolare Ministero interno, 18 febbraio 1999; circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11)

3. Le regole del patto di stabilità interno possono, ragionevolmente, produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione, o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni.

(circolare Ministero economia e finanze, 26 febbraio 2002, n.11).

3.1. Le regole del patto non fanno riferimento alle previsioni di bilancio, in quanto gli obiettivi devono essere riscontrati soltanto in fase gestionale, per cui, nella predisposizione del bilancio di previsione, le regole stesse non possono che incidere indirettamente.

(circolari Ministero economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7, e 3 febbraio 2004, n.5).

3.2. 'E, tuttavia, ragionevole ipotizzare che un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e, quindi, sulle previsioni di competenza e che, conseguentemente, possa produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. Sul raggiungimento dell'obiettivo, il patto di stabilità interno deve intendersi prescrittivo; sulle modalità di raggiungimento, programmatico.

(Circolare Ministero tesoro, 12 marzo 1999, n.11).

AMBITO SOGGETTIVO

1. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art.156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2004, quella al 31 dicembre 2002.

(lett. G. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

2. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori, sulla base di accordi con il dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

(art.29, c.18, legge 27 dicembre 2002, n.289; lett. H, circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2003, n.5).

2.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

2.2. In caso di accordo, le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali ed a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

2.3. L'accordo dovrà prevedere se, ai fini del monitoraggio, siano le Regioni e le Province autonome, oppure direttamente gli enti locali, a portare a conoscenza del dipartimento della ragioneria generale dello Stato degli andamenti trimestrali dei saldi finanziari.

3. I comuni di nuova istituzione negli anni 2002 e 2003 per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001, in quanto i comuni stessi non erano operanti, sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2003.

(art.29, c.6-bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dall'art.1-quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

3.1. Per interpretazione dinamica della norma, possono essere considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2004, i comuni di nuova istituzione negli anni 2003 e 2004.

(lett. G. 2.2., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

MIGLIORAMENTO DEI SALDI FINANZIARI

Azioni utili per il raggiungimento degli obiettivi

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del saldo annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

(art.28, c.7, legge 23 dicembre 1998, n.448).

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

2. Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al miglioramento del saldo:

- a) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
- b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
- c) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
- d) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
- e) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- f) riduzione della spesa per il personale;
- g) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;
- h) limitazione delle consulenze esterne;

-
- i) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
 - l) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
 - m) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
 - n) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato.
 - o) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
 - p) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
 - q) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento.
- (art.28, c.2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n.448).

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei saldi finanziari di cassa e di competenza, gli enti possono costituire società consortili con locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

(art.29, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Saldo finanziario di cassa 2003

1. Per le province, l'obiettivo programmatico di cassa è dato dal saldo finanziario di cassa effettivo 2001 migliorato del 7%.

(art.29, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Per l'anno 2003 il saldo è calcolato con i seguenti criteri:

- (+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti dalla compartecipazione all'Irpef;
 - (+) entrate titolo II, al netto di tutti i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
 - (+) entrate titolo III;
 - (+) entrate titolo IV, al netto di tutti i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno, ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e di attività finanziarie, nonché le riscossioni di crediti;
 - (-) spese titolo I, al netto degli interventi per interessi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, di quelle connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nonché degli oneri aventi carattere di eccezionalità derivanti esclusivamente da calamità naturali e per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- = saldo finanziario.
- (art.29, c.5).

1.2. Fra le entrate tributarie del titolo I non devono essere considerate quelle connesse alla

...
 compartecipazione Irpef.

1.3. Fra le entrate del titolo II, non devono essere considerati i trasferimenti registrati alla categoria 1[^] (Stato), 2[^] e 3[^] (regioni), 4[^] (unione europea) e 5[^] solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni).

1.4. Fra le entrate del titolo IV, non devono essere considerati:

- a) i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e di attività finanziarie registrati alla categoria 1[^];
- b) i trasferimenti registrati alla categoria 2[^] (Stato), 3[^] (regioni), 4[^] solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni) e l'unione europea e/o 5[^] qualora vi siano registrati i trasferimenti dall'unione europea;
- c) le riscossioni registrate alla categoria 6[^] per riscossioni di crediti, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato.

1.5. Fra le spese correnti del titolo I, non devono essere considerati:

- a) gli interessi passivi, afferenti l'intervento 06;
- b) i pagamenti afferenti a quegli interventi in cui le risorse di copertura da trasferimenti dall'U.E., abbiano la stessa specifica destinazione, e sino all'ammontare del relativo finanziamento già effettuato, non potendosi portare in detrazione la maggiore spesa finanziata dall'ente con risorse proprie;
- c) le spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità, derivanti da eventi calamitosi, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

1.6. Il confronto delle riscossioni e dei pagamenti tra l'anno 2001 e l'anno 2003 è effettuato, sempre sulle voci di entrata e di spesa considerate ai fini del patto di stabilità interno, come segue:

Anno 2001

+ Entrate rimosse (determinate come al precedente punto 1.1.) da conto del bilancio 2001
 - Spese pagate (determinate come al precedente punto 1.1.) da conto del bilancio 2001
 = Saldo finanziario effettivo di cassa 2001
 - 7% del saldo (ad incremento dell'avanzo o a decremento del disavanzo finanziario effettivo)
 = Saldo programmatico di cassa 2003

Anno 2003

+ Entrate rimosse (come determinate al precedente punto 1.1.)
 - Spese erogate (come determinate al precedente punto 1.1.)
 = Saldo finanziario effettivo di cassa 2003

1.7. L'obiettivo risulterà conseguito se al 31 dicembre 2003 il saldo finanziario effettivo di cassa 2003 sarà risultato pari o inferiore al saldo programmatico di cassa 2003.

1.8. Il raggiungimento dell'obiettivo è autocertificato dall'ente con le forme e modalità ritenute più opportune.

(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

2. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa da rispettare non potrà essere superiore al saldo finanziario di cassa effettivo 2001.
 (art.29, c.7, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. Per l'anno 2003 il saldo è calcolato, con i seguenti criteri:

- (+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti dalla compartecipazione all'Irpef;
 - (+) entrate titolo II, al netto di tutti i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
 - (+) entrate titolo III;
 - (+) entrate titolo IV, al netto di tutti i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno, ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e di attività finanziarie, nonché le riscossioni di crediti;
 - (-) spese titolo I, al netto degli interventi per interessi, delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, nonché degli oneri aventi carattere di eccezionalità derivanti esclusivamente da calamità naturali e per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- = saldo finanziario.
(art.29, c.5).

2.2. Fra le entrate tributarie del titolo I non devono essere considerate quelle connesse alla compartecipazione Irpef.

2.3. Fra le entrate del titolo II, non devono essere considerati i trasferimenti registrati alla categoria 1[^] (Stato), 2[^] e 3[^] (regioni), 4[^] (unione europea) e 5[^] solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni).

2.4. Fra le entrate del titolo IV, non devono essere considerati:

a) i proventi delle dismissioni di beni immobiliari e di attività finanziarie registrati alla categoria 1[^];

b) i trasferimenti registrati alla categoria 2[^] (Stato), 3[^] (regioni), 4[^] solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (province, comuni) e l'unione europea e/o 5[^] qualora vi siano registrati i trasferimenti dall'unione europea;

c) le riscossioni registrate alla categoria 6[^] per riscossioni di crediti, al netto di eventuali entrate relative ad operazioni di natura non finanziaria provenienti dal settore privato.

2.5. Fra le spese correnti del titolo I, non devono essere considerati:

a) gli interessi passivi, afferenti l'intervento 06;

b) i pagamenti afferenti a quegli interventi in cui le risorse di copertura da trasferimenti dall'U.E., abbiano la stessa specifica destinazione, e sino all'ammontare del relativo finanziamento già effettuato, non potendosi portare in detrazione la maggiore spesa finanziata dall'ente con risorse proprie;

c) le spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità, derivanti da eventi calamitosi, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

2.6. Il confronto delle riscossioni e dei pagamenti tra l'anno 2001 e l'anno 2003 è effettuato, sempre sulle voci di entrata e di spesa considerate ai fini del patto di stabilità interno, come segue:

Anno 2001

+ Entrate rimosse (determinate come al precedente punto 2.1.) da conto del bilancio 2001

- Spese pagate (determinate come al precedente punto 2.1.) da conto del bilancio 2001

= Saldo finanziario effettivo di cassa 2001

= Saldo programmatico di cassa 2003

Anno 2003

+ Entrate riscosse (come determinate al precedente punto 2.1.)
 - Spese erogate (come determinate al precedente punto 2.1.)
 = Saldo finanziario effettivo di cassa 2003

2.7. Al fine di rendere omogenei i dati dell'anno 2001 con quelli dell'anno 2003, devono essere portate in detrazione dalle riscossioni dei tributi 2001 le minori entrate derivanti da:

- a) minori introiti 2003, rispetto al 2001, per addizionale comunale sui consumi di energia elettrica, per effetto della abolizione dell'addizionale sul consumo nei luoghi diversi dalle abitazioni (art.10, legge 133/1999) che, relativamente agli esercizi dal 2000 al 2003, sono stati compensati da incremento dei trasferimenti statali nel 2003;
- c) minori introiti 2003, rispetto al 2001, per imposta di pubblicità, per effetto dell'esenzione disposta dal 2002 (art.10, legge 448/2001), compensati da incremento dei trasferimenti statali (nota ragioneria generale della Stato, 19 marzo 2003, prot. n.29944).

2.8. Il saldo finanziario 2001, che costituisce obiettivo da raggiungere nel 2003, deve, pertanto, essere rideterminato sulla base di tale criterio.

3. L'obiettivo risulterà conseguito se al 31 dicembre 2003 il saldo finanziario effettivo di cassa 2003 sarà risultato pari o inferiore al saldo programmatico di cassa 2003.

3.1. Il raggiungimento dell'obiettivo è autocertificato dall'ente con le forme e modalità ritenute più opportune.
 (lett. B.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

4. La diversità di calcolo del saldo finanziario, rispetto all'anno 2001, e la diversità delle detrazioni da apportare alle entrate e alle spese, impone il ricalcolo del saldo finanziario 2001 secondo le nuove regole per il 2003.
 (circolare ministero economia e finanze, 4 febbraio 2003, n.7).

4.1. Il saldo finanziario effettivo 2001 da porre a base come obiettivo di saldo 2003 non è, pertanto, quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'art.53 della legge finanziaria 2001.

5. Nel calcolo del saldo finanziario, non va considerato il fondo di cassa rilevato al 1° gennaio dell'anno.

6. Qualora nel corso dell'esercizio siano registrati incassi senza reversali o pagamenti senza mandati, deve procedersi ad una rapida regolarizzazione dei sospesi e, in ogni caso, ad inserire i dati nei modelli utili per il monitoraggio.

7. Per la determinazione del saldo finanziario effettivo 2003 non è indispensabile l'approvazione formale del rendiconto 2003.
 (lett. B.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

7.1. Il saldo può essere determinato con riferimento alle scritture contabili relative alla gestione finanziaria del bilancio, salvo rettifica successiva qualora i dati definitivi rilevati dal rendiconto

finanziaria del bilancio, salvo tecnica successiva qualora i dati definitivi rilevati dal Rendiconto 2003 dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo.
(lett. F.1.).

Saldo finanziario di competenza 2003

1. Sia le province che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono rispettare l'obiettivo del saldo programmatico 2003, oltre che in termini di cassa, anche in termini di competenza.
(art.29, c.4 e 6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2. Per le province, il saldo programmatico di competenza 2003 non potrà essere superiore al medesimo saldo effettivo 2001, migliorato del 7%, e dovrà essere determinato con gli stessi criteri di quello di cassa.
(art.29, c.5).

3. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di competenza 2003 non potrà essere superiore al medesimo saldo effettivo 2001 e dovrà essere determinato con gli stessi criteri di quello di cassa.
(art.29, c.7).

4. Per la determinazione dei saldi, valgono le stesse indicazioni di cui al precedente "Saldo finanziario di cassa 2003", sostituendo alle riscossioni e pagamenti gli accertamenti ed impegni.

4.1. Fra le spese correnti del titolo I, rispetto alle indicazioni relative al saldo finanziario di cassa, non devono essere considerati gli impegni relativi ai maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003.
(art.3, c.50, legge 24 dicembre 2003, n.350).

4.2. Gli impegni che possono essere portati in detrazione dal totale delle spese correnti, qualora contabilmente assunti sul bilancio 2003, non sono tutte le spese correlate al rinnovo contrattuale, bensì soltanto l'incremento retributivo dello 0,99%.
(lett. c.1.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

4.3. La detrazione corrisponde allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002, con riferimento ai dati comunicati con il conto annuale del personale per l'anno 2002, come segue:

- + spesa indicata nel totale della tabella n.12;
- + spesa indicata nel totale della tabella n.13;
- + spesa indicata nelle righe relative alle retribuzioni del personale con contratto di formazione lavoro nella tabella n.14;
- = monte salari 2002;
- 0,99% del monte salari 2002;
- = maggiori oneri contrattuali netti;
- + contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente sui maggiori oneri contrattuali netti;
- + Irap sui maggiori oneri contrattuali netti;
- = ammontare annuo fisso detraibile.

Saldo finanziario di cassa e di competenza 2004

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2004 non potrà essere superiore al rispettivo saldo finanziario programmatico 2003, incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel Daeef (pari all'1,7%).

2003, incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nei Dper (pari all'1,7%).
(art.29, c.10, legge 27 dicembre 2002, n.289; lett. c.2., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

1.1. Per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato (riduzione dell'avanzo) per l'anno 2004 non oltre l'1,7%.

1.2. Per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere (aumento del disavanzo) per l'anno 2004 non oltre l'1,7%.

1.3. Il saldo finanziario 2003 sul quale applicare l'incremento dell'1,7% è quello programmatico, sia nel caso che non è stato rispettato, a ragione di un saldo effettivo 2003 che lo ha sfiorato, e sia nel caso che il saldo effettivo 2003 è stato migliorativo di quello programmato.

2. Per i comuni istituiti negli anni 2001 e 2002, che erano esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2003, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2004 è determinato con riferimento, non già al saldo finanziario programmatico 2003, bensì al saldo finanziario effettivo 2003, incrementato dell'1,7%.
(lett. G.2.2., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. La determinazione dei saldi dovrà essere operata con gli stessi criteri di cui all'anno 2003, con le eccezioni che seguono.

3.1. Fra le spese correnti 2004 del titolo I, rispetto ai saldi determinati con criteri dell'anno 2003, non devono essere considerati gli impegni ed i pagamenti relativi a:

- maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003;
- progetti finalizzati all'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia finanziati con i relativi diritti ed oneri.

(art.3, c.50, legge 23 dicembre 2003, n.350).

3.2. Gli impegni ed i pagamenti che non incidono sul calcolo dei saldi finanziari effettivi 2004 non sono tutte le spese correlate al rinnovo contrattuale, bensì soltanto l'incremento retributivo dello 0,99%.
(lett. C.1.1., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

3.3. La detrazione corrisponde allo 0,99% del "monte salari" dell'anno 2002, con riferimento ai dati comunicati con il conto annuale del personale per l'anno 2002, come segue:

- + spesa indicata nel totale della tabella n.12;
- + spesa indicata nel totale della tabella n.13;
- + spesa indicata nelle righe relative alle retribuzioni del personale con contratto di formazione lavoro nella tabella n.14;
- = monte salari 2002;
- 0,99% del monte salari 2002;
- = maggiori oneri contrattuali netti;
- + contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente sui maggiori oneri contrattuali netti;
- + Irap sui maggiori oneri contrattuali netti;
- = ammontare annuo fisso detraibile.

4. Fra le spese correnti del titolo I non devono, altresì, essere considerati gli impegni ed i pagamenti relativi ai rimborsi allo Stato per effetto delle disposizioni di cui all'art.31, c.12, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e del D.M. 17 novembre 2003 (in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).
(allegato A/04, voce S6, e allegato B04, voce S5, circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

2004, n.5).

4.1. Le spese correnti per rimborsi eseguiti allo Stato che possono essere portate in detrazione sono quelle connesse ai recuperi delle riduzioni dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza dei trasferimenti stessi negli anni 1999 e seguenti e che saranno operati nell'anno 2004, con decorrenza 2003, oppure, su richiesta degli enti, sempre a decorrere dall'anno 2003, con ratizzazione decennale dell'importo da rimborsare.

4.2. Per i comuni, il rimborso è conseguente alla mancata riduzione dei trasferimenti statali per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado e del maggior gettito delle addizionali comunali sui consumi di energia elettrica. Il recupero degli importi da rimborsare sarà operato sul gettito della compartecipazione comunale all'Irpef e, in caso di incapienza, sul gettito dell'addizionale comunale all'Irpef.

4.3. Per le province, il rimborso è conseguente alla mancata riduzione dei trasferimenti statali per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado, del maggior gettito dell'addizionale base provinciale sui consumi di energia elettrica, dell'imposta R.C. auto e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A.. Il recupero degli importi da rimborsare sarà operato in sede di devoluzione da parte dei concessionari del gettito dell'imposta R.C. auto.

Saldo finanziario di cassa e di competenza 2005 e successivi

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il saldo programmatico di cassa e di competenza 2005 è calcolato quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. (art.29, c.11, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Per l'anno 2005, il saldo, sia sui dati di cassa che su quelli di competenza, è calcolato con i seguenti criteri:

- (+) entrate titolo I, escluse quelle derivanti da compartecipazioni erariali;
 - (+) entrate titolo II, escluso i trasferimenti correnti dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
 - (+) entrate titolo III;
 - (+) entrate titolo IV, escluso i trasferimenti in conto capitale dell'Unione europea, dello Stato e degli enti che partecipano al patto di stabilità interno ed esclusi, altresì, i proventi delle dismissioni di attività finanziarie e le riscossioni di crediti;
 - (-) spese titolo I;
 - (-) spese titolo II, al netto delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dei conferimenti di capitale e delle concessioni di crediti;
- = saldo finanziario.

1.2. Il saldo programmatico di cassa e di competenza 2005 non potrà essere superiore al rispettivo saldo

finanziario 2003, incrementato del 7,8%.
(art.29, c.12).

1.3. Per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato (riduzione dell'avanzo) per l'anno 2005 non oltre il 7,8%.

1.4. Per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere (aumento del disavanzo) per l'anno 2005 non oltre il 7,8%.

1.5. Il saldo finanziario 2003 sul quale applicare l'incremento dell'7,8% è quello programmatico, sia nel caso che non è stato rispettato, a ragione di un saldo effettivo 2003 che lo ha sfiorato, e sia nel caso che il saldo effettivo 2003 è stato migliorativo di quello programmato.

2. Per gli anni successivi al 2005, i saldi non potranno essere superiori a quelli risultanti dai saldi finanziari effettivi del penultimo anno precedente, incrementati o ridotti di una percentuale che sarà definita annualmente dalla legge finanziaria.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per gli anni 2003 e successivi e che non abbiano raggiunto gli obiettivi del saldo programmatico di cassa e/o di competenza è imposto:

- a) il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- b) il blocco dell'indebitamento per gli investimenti;
- c) il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi in misura pari a quella dell'anno 2001 ridotta almeno del 10%.

(art.29, c.15, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Il sistema sanzionatorio di cui al punto precedente si applica per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

Le verifiche

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.

(art.29, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2003 sono stati definiti con decreto del ministero dell'economia e finanze 24 giugno 2003. (in G.U. n.158 del 10 luglio 2003), quelli per l'anno 2004 saranno definiti con nuovo D.M. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, non deve essere trasmessa alcuna informazione relativa al monitoraggio trimestrale 2004.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

1.2. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.29, c.17).

1.3. Le informazioni annuali 2003 trasmesse entro il mese di gennaio 2004 sulla base dei dati di pre-

consuntivo, devono essere modificate, riprodotte sui modelli di monitoraggio 2003 e ritrasmesse con i dati definitivi rilevati dal rendiconto 2003, qualora questi ultimi dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

2. Nel quadro del monitoraggio dei conti pubblici ed al fine di consentire l'acquisizione in via preliminare di informazione utili ad assicurare al fabbisogno di cassa un andamento coerente con gli obiettivi programmati nel patto di stabilità e crescita, le province ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono fornire informazioni relative alla programmazione dei flussi di cassa al ministero economia e finanza, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

2.1. Gli enti interessati devono segnalare, entro la fine di ciascun bimestre, se nel bimestre successivo prevedono di procedere a pagamenti per un ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nel corrispondente bimestre dell'anno precedente e quale importo di detto ammontare ritengono di prelevare, tramite i propri tesorieri, dalle contabilità speciali di tesoreria unica a loro intestate.

2.2. La segnalazione deve essere corredata da una sintetica esposizione delle motivazioni che determinano

la prevista eccedenza di spesa.

2.3. Le informazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica infoigepa@tesoro.it.

3. Con decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2003, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno.

(art.28, c.7, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 60.000 abitanti che si trovano nel territorio delle regioni a statuto ordinario hanno trasmesso, entro il 10 settembre 2003, alla sezione autonomie della Corte dei conti, il modello sul monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

(deliberazione Corte dei conti sezione autonomie, 9 luglio 2003, n.7/2003).

4. Tutti gli enti locali obbligati al rispetto del patto di stabilità interno devono predisporre, entro il mese di febbraio, una previsione del saldo finanziario, solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale, da comunicare al ministero dell'economia e finanze.

(art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289; lett. E.2., circolare ministero economia e finanze 3 febbraio 2004, n.5).

4.1. La previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.

4.2 Il termine di legge per la predisposizione dei saldi trimestrali cumulati di cassa fissato al 29 febbraio 2004 è, rinviato al 31 marzo 2004, in coincidenza con il termine di deliberazione del bilancio, salvo deliberazione anticipata.

4.3. Dopo la valutazione di coerenza del collegio dei revisori, gli obiettivi trimestrali e quello annuale, redatti su modello allegato alla circolare, devono essere comunicati dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II – utilizzando il sistema web, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 30 aprile 2004, salvo anticipata deliberazione del bilancio.

4.4. Nel corso dell'esercizio, gli enti possono rettificare i propri obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza da parte del collegio dei revisori, devono essere ritrasmessi come al punto precedente.

4.5. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).

5. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento. (art.29, c.17, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. Se l'obiettivo trimestrale non è rispettato l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.

5.2. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, il collegio dei revisori deve darne comunicazione, via e.mail, al dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, o alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti. (lett. E.2.3., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

6. Il collegio dei revisori, inoltre, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, verifica il rispetto degli obiettivi e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno. (art.29, c.16, legge 27 dicembre 2002, n.289).

6.1. Il termine ultimo per la verifica, da parte del collegio dei revisori, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. (lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

6.2. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

6.3. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI. (art.29, c.17).